

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

**N. 1197**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI,  
RUSSO SPENA e VANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 2006**

—————

Modifiche al codice penale in materia di difesa legittima  
e di uso legittimo delle armi

—————

ONOREVOLI SENATORI, ONOREVOLI SENATRICI.

– Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di adeguare alle norme costituzionali e ai principi costitutivi dello Stato di diritto alcune fattispecie scriminanti previste dal codice penale, la cui formulazione attuale si è rivelata, nell'applicazione giurisprudenziale, non solo problematica, ma soprattutto in contrasto con le garanzie fondamentali del diritto penale liberale. Si tratta precisamente delle esimenti della legittima difesa e dell'uso legittimo delle armi, previste rispettivamente dagli articoli 52 e 53 del codice penale. La fattispecie della legittima difesa, in particolare, è stata recentemente modificata dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59, che ha introdotto nella struttura della norma una presunzione assoluta di proporzionalità – tale da garantire la non punibilità all'agente – qualora il fatto si sia realizzato in una privata dimora o in luoghi equiparati (ove si eserciti un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale), anche se la finalità di difesa da un'aggressione solo potenziale sia relativa a beni diversi dalla vita e dall'incolumità fisica. L'introduzione di un requisito (quale il luogo di realizzazione del fatto) radicalmente estraneo rispetto al bilanciamento tra contrapposti interessi su cui si fonda la causa di giustificazione, determina quindi in primo luogo un'irragionevole disparità di trattamento, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, tra situazioni del tutto omogenee, a seconda del luogo in cui le medesime si verificano. Elemento, questo, del tutto irrilevante ed estrinseco rispetto al giudizio di proporzionalità cui si impernia la struttura della fattispecie, in cui peraltro vengono in gioco diritti fondamentali della persona come la vita e l'incolumità, come tali insuscettibili di compressione e limita-

zione in misura più o meno intensa a seconda del luogo di verificazione del fatto. Evidente quindi come la norma contrasti non soltanto con il principio personalistico cui s'ispira la nostra Costituzione, ma anche con i presupposti fondamentali della civiltà giuridica e dello Stato di diritto, con quanto ne deriva sul piano dell'«orientamento culturale», della finalità performativa della norma e della prospettiva politica, ideologica e sociale sottesa a tale normativa, in termini di svalutazione dei diritti inviolabili alla vita e all'incolumità fisica. La nuova formulazione della norma si fonda infatti sull'inaccettabile logica della postergazione dei beni della vita e dell'incolumità fisica rispetto alla auto-tutela di interessi (quali in particolare i diritti patrimoniali) subordinati nella gerarchia costituzionale oltre che nella coscienza giuridica e sociale, per la cui difesa nessuno può farsi giustizia da sé. Del resto, la modifica apportata all'articolo 52 del codice penale dalla recente novella è chiaramente disfunzionale e contraddittoria anche rispetto ai medesimi obiettivi perseguiti dal legislatore del 2006. Se infatti la modifica normativa muoveva da esigenze di semplificazione probatoria in ordine al requisito della proporzionalità tra azione e reazione, la nuova formulazione della norma paradossalmente aggravava l'onere probatorio dell'imputato. Come osservato da autorevole dottrina, infatti, alla dimostrazione della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie e della normale situazione di conflitto su cui si incentra ogni causa di giustificazione, si aggiunge ora l'esigenza di accertare la verificazione, nel caso concreto, degli ulteriori requisiti previsti dalla norma, in maniera peraltro assolutamente indeterminata e tutt'altro che tassativa. Al fine di conferire alla fatti-

specie la necessaria determinatezza e la piena conformità con i principi costituzionali, si è riformulata la norma di cui all'articolo 52 del codice penale, cogliendo le indicazioni di una consolidata giurisprudenza di legittimità e le proposte avanzate sul punto dal progetto Grosso di riforma del codice penale. Si è in particolare precisato che il giudizio di proporzionalità deve articolarsi con riferimento ai beni contrapposti, precludendo così la possibilità di parificare la vita e l'incolumità individuali alla mera difesa di interessi di minore dignità assiologica e di rango inferiore nella gerarchia costituzionale, come nella scala di valori condivisa dalla coscienza giuridica e sociale. Si è inoltre tipizzato il principio di sussidiarietà in relazione alle modalità di difesa esigibili dall'agente, precisando che chi interviene a difesa propria o altrui deve scegliere, tra le modalità di difesa possibili e di pari efficacia, quella meno lesiva per l'aggressore. Nella medesima prospettiva, si è chiarito che qualora l'agredito possa sottrarsi all'aggressione fuggendo, senza correre alcun rischio, egli è tenuto ad evitare la reazione, non potendosi giustificare una reazione lesiva per l'altrui incolumità quando l'agente avrebbe potuto sottrarsi all'aggressione senza esporsi a pericolo, semplicemente ricorrendo alla fuga, che costituisce quindi la condotta alternativa lecita. Al fine di evitare strumentalizzazioni dell'esimente in analisi, si è inoltre precisato che la difesa legittima non è applicabile a chi ha suscitato ad arte l'aggressione al fine di potere colpire impunemente l'aggressore.

Analoga finalità di adeguare le norme codicistiche in tema di scriminanti ai principi costituzionali e dello Stato di diritto persegue l'articolo 2, che sancisce l'abrogazione dell'articolo 53 del codice penale, sull'uso legittimo delle armi. Si tratta di una questione di assoluto rilievo, dal momento che le modalità di disciplina dell'esercizio del potere coercitivo da parte della forza pubblica in uno Stato di diritto costituiscono il nodo cen-

trale dei rapporti tra cittadini e pubbliche autorità, che alla stregua della disciplina costituzionale non possono legittimare l'istituzione di aree di non punibilità differenziate ed esclusive a favore degli appartenenti alla forza pubblica. È infatti noto che, a fronte dell'elaborazione per via interpretativa da parte della dottrina di alcuni criteri correttivi, in senso restrittivo e costituzionalmente orientato, dell'attuale formulazione dell'articolo 53 del codice penale, la giurisprudenza maggioritaria non ha mancato, nonostante il formale accoglimento di quei criteri, di accedere ad applicazioni spesso eccessivamente ampie dei limiti della causa di giustificazione in analisi, in particolare mediante una sostanziale sovrapposizione ed identificazione del requisito della proporzione con quello della necessità, come rilevato da autorevole dottrina. Dal momento che le ipotesi di uso legittimo della coazione da parte della forza pubblica sono riconducibili alle restanti fattispecie scriminanti previste dal codice, ed in particolare spesso a quelle dell'adempimento di un dovere o della legittima difesa - ove ne sussistano i requisiti costitutivi - non vi è ragione che possa legittimare la previsione di uno statuto penale differenziale per le forze dell'ordine, tale da legittimare violazioni della vita e dell'incolumità fisica dei cittadini, al di fuori dei limiti previsti dalle cause di giustificazione «generali». La scelta dell'abrogazione dell'articolo 53 del codice penale è quindi coerente con l'evoluzione democratica dei rapporti tra Autorità e cittadini. Invero, il nuovo assetto dei rapporti tra autorità e cittadini previsto dalla Costituzione e la progressiva conseguente modifica dello statuto penale delle modalità di estrinsecazione dei pubblici poteri - nel senso dell'eliminazione dei profili differenziali espressivi di posizioni di «privilegio» - hanno delineato un nuovo modo di intendere i rapporti tra cittadini e istituzioni, rispetto al quale la norma di cui all'articolo 53 del codice penale appare oggi del tutto inadeguata, nella misura in cui esprime la diversa ideolo-

gia del regime del 1930. Inoltre, il criterio di proporzione su cui s'incentra la scriminante della legittima difesa rappresenta un parametro idoneo ad orientare il giudizio di bilanciamento e a normare i limiti di liceità della reazione della forza pubblica nell'adempimento dei propri doveri di ufficio alle aggressioni di cui sia oggetto, senza necessità di ricorrere alla scriminante speciale dell'uso legittimo delle armi. La sola presenza di tale

norma implica infatti l'adozione di un criterio di bilanciamento diverso da quello proprio delle altre cause di giustificazione, così determinando un'inammissibile e incostituzionale situazione di privilegio e immunità per le forze dell'ordine, le cui condotte coercitive vengono così giustificate ben oltre i limiti previsti per tutti i cittadini, persino a fronte di atti lesivi di beni primari quali la vita e l'incolumità fisica delle persone.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 52. - (*Difesa legittima*). - Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, qualora la difesa sia proporzionata all'offesa.

Ai fini del presente articolo, la proporzione deve essere valutata in relazione ai beni contrapposti.

Chi interviene a difesa propria o altrui, deve scegliere, tra le modalità di difesa possibili e di pari efficacia, quella meno lesiva per l'aggressore.

Qualora l'agredito possa sottrarsi all'aggressione fuggendo, senza correre alcun rischio, egli è tenuto ad evitare la reazione.

La difesa legittima non è applicabile a chi ha suscitato ad arte l'aggressione al fine di potere colpire impunemente l'aggressore».

## Art. 2.

1. L'articolo 53 del codice penale è abrogato.





